

# DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

Art. 1, commi da 205 a 221bis della L. n. 197/2022 - Regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 28/03/2023

Al Settore 11 Gestione Entrate  
Tributarie e Extra Tributarie  
del Comune di Capoterra

## PERSONA FISICA

Il/La sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

tel/fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

In qualità di: \_\_\_\_\_

(Solo se si tratta di persona diversa dal contribuente)

## PERSONA GIURIDICA

Il/La sottoscritto/a

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

tel/fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

In qualità di:  rappresentante legale  titolare  socio  incaricato  altro \_\_\_\_\_

della ditta/società/attività \_\_\_\_\_

Sede legale a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

tel/fax \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_

## MODALITÀ DI DEFINIZIONE

Art. 1, commi da 205 a 221bis della L. n. 197/2022 (vedere istruzioni pag. 2 ed inserire nella casella il numero corrispondente)

## DATI DELLA CONTROVERSIA GIUDIZIARIA PENDENTE

Periodo d'imposta \_\_\_\_\_ Data di notifica del ricorso in primo grado \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Organo giurisdizionale e sede: \_\_\_\_\_

Registro generale: numero \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Tipo atto impugnato \_\_\_\_\_

Numero atto impugnato \_\_\_\_\_

Valore della controversia: \_\_\_\_\_,00

## DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO

Importo lordo dovuto: _____,00	
Importo versato in pendenza di giudizio: _____,00	
Importo netto dovuto: _____,00	
Numero rate: _____ (articolo 8 del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218)	
Importo versato per la definizione o prima rata: _____,00	Data di versamento ____/____/____

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento

Capoterra, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE

## MODALITÀ DI DEFINIZIONE

Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

CODICE 1	il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria;
CODICE 2	il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
CODICE 3	il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado, oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di Cassazione;
CODICE 4	il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
CODICE 5	il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
CODICE 6	il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune di Capoterra sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

CODICE 7	il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune di Capoterra;
CODICE 8	il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
CODICE 9	il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

CODICE 10	il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
CODICE 11	il 40% del valore della controversia nel caso in cui l'ultima pronuncia depositata veda il contribuente soccombente, il ricorso non sia stato ancora posto in discussione, penda giudizio a seguito di pronuncia di Cassazione con rinvio;
CODICE 12	in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

## DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DOVUTO

Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo o dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo.

*Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.*